

Decreto Rettorale n. 400

Teramo, 28 OTT. 2013

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e, in particolare, gli artt. 23 e 31;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'elezione del Senato Accademico, della Consulta del personale T.A.B. degli organi delle Facoltà e delle articolazioni didattiche, emanato con D.R. n. 321 del 29 luglio 2013 e, in particolare gli artt. 9, 12, 13, 20 e 21;

DECRETA

ART. 1 *(Indizione)*

Sono indette le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca dell'Ateneo nei seguenti organi collegiali:

- 1) n. 1 rappresentante nel Senato Accademico;
 - 2) n. 5 rappresentanti nella Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca.
- Il mandato dei membri che risulteranno eletti è di tre anni.

ART. 2 *(Seggi elettorali)*

Le votazioni si svolgeranno il giorno **21 gennaio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 19.00**, nel seggio elettorale che sarà costituito, con successivo Decreto Rettorale, presso la sede del Campus di Coste Sant'Agostino - Teramo.

Le operazioni di scrutinio saranno effettuate dagli stessi componenti del seggio, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Il Presidente del seggio potrà sospendere le operazioni di scrutinio qualora le stesse si protraggano oltre le ore ventitré del 21 gennaio 2014; in tal caso le operazioni dovranno riprendere alle ore nove del giorno successivo.

ART. 3 *(Elettorato attivo e passivo)*

L'elettorato attivo e passivo, per ciascuna delle elezioni indicate nell'art. 1, spetta a tutto il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca a tempo indeterminato in servizio al giorno precedente la data fissata per le votazioni.

L'elenco nominativo, in ordine alfabetico, dei titolari di elettorato attivo e passivo sarà predisposto dall'ufficio competente per le operazioni elettorali che provvederà alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. Eventuali contestazioni relative agli elenchi potranno essere rivolte alla Commissione Elettorale Centrale entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione. Scaduto tale termine, la Commissione Elettorale Centrale, entro quattro

giorni, provvederà in merito alle contestazioni ricevute. L'ufficio competente per le operazioni elettorali potrà correggere meri errori materiali fino al giorno delle elezioni.

ART. 4
(Rinvio)

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente decreto, si rinvia a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'elezione del Senato Accademico, della Consulta del personale T.A.B. degli organi delle Facoltà e delle articolazioni didattiche.

IL RETTORE
Luciano D'Amico

